

## DANNO E RISARCIMENTO

**La definizione di: danno morale, danno biologico, danno esistenziale - la duplicazioni risarcitorie - il "nomen iuris" del danno - "danno esistenziale da inquinamento ambientale".** La distinzione tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, cd "pretium doloris", ) , il danno biologico (lesione dell'integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualita' della vita consistente in "un agire altrimenti" o in un "non poter piu' fare come prima") In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all'ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell'estrinsecazione della propria personalita' che viene impoverita o lesa. Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. Non assume particolare rilievo il "nomen iuris" del danno, individuato dal Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo' definirsi quale "danno esistenziale da inquinamento ambientale". **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003** - massima commentata.

**La prova della lesione di un diritto costituzionale e' anche prova del danno - il diritto al risarcimento del danno - la necessita' di prova specifica.** Un orientamento, seguito anche dalla S.C. , ritiene che la prova della lesione di un diritto costituzionale e' anche prova del danno, nel senso che la lesione e' "in re ipsa" (CASS., 3.4.2001,n. 4881, CASS, 10.5.2001,n. 6507). Occorre, tuttavia, accertare se da tale enunciazione o, comunque, in base ai principi generali del nostro ordinamento, ne discende che l'accertata violazione del diritto fondamentale attribuisca il diritto al risarcimento del danno, anche senza necessita' di prova specifica. Nondimeno, la prova dell'esistenza della lesione non significa che tale prova sia sufficiente ai fini del risarcimento, in quanto deve ritenersi necessaria la prova ulteriore dell'entita' del danno, cosi' come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, in relazione al danno biologico da morte (cfr Corte Costt. 27.10.1994,n. 372) Infatti, sottolinea la Consulta , la "...prova della lesione e' , in re ipsa, prova dell'esistenza del danno, non gia' che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento", in quanto "e' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entita' del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod.civ., costituito dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato" (Corte Cost. 27.10.1994,n. 372). Si ritiene che la prova, per le considerazioni dianzi espresse, possa essere agevolata o meno rigorosa, anche mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del giudicante, alle presunzioni, ai "fatti notori", alle massime di "comune esperienza", facendo ricorso ai principi generali in tema di prova, ma senza esonerare il danneggiante dall'onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria. **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003**

**La prova del danno attraverso il ricorso alle cd. presunzioni semplici - aspetti cd "interni" della lesione esistenziale - determinazione del "quantum" - criteri - i parametri di valutazione omogenei.** Il ricorso alle cd. presunzioni semplici, che dovranno tenere conto non solamente degli aspetti cd "interni" della lesione esistenziale, ma anche e soprattutto delle ripercussioni nell'ambito cd "esterno" .Il criterio risarcitorio, non puo', allo stato, che essere equitativo, ex art. 1226 cod.civ., stante le difficolta' intuitive di pervenire, stante la particolare natura del danno, ad una sua precisa quantificazione. Tuttavia, ai fini della determinazione del "quantum", occorre individuare , per evitare possibili liquidazioni arbitrarie, parametri di valutazione omogenei che tengano conto di tutti gli elementi della fattispecie; pertanto, a fini esemplificativi, si dovra' tenere conto : a) della personalita' del soggetto leso, b) dell'interesse violato; c) dell' attivita' svolte dalla vittima; d) delle ripercussioni del fatto illecito sulla personalita' del soggetto leso, e) delle alterazioni, provocate dal fatto illecito, anche nell'ambito familiare e sociale del danneggiato. **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003**

### **Il danno biologico in senso stretto - nozione - la tutela in base al precetto costituzionale**

**violato.** Il danno e' rappresentato dalle ripercussioni sulle attivita' non reddituali dei danneggiati, ed, in particolare dalla alterazione delle normali abitudini di vita e non va qualificato, come gia' evidenziato, come danno biologico in senso stretto , in quanto non comporta un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia , ma consiste in un'alterazione dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla personalita' del soggetto danneggiato, incidendo negativamente, come riconosciuto dal Tribunale nella fattispecie, sulle normali attivita' quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera , cumulativamente o alternativamente, ansia , irritazione, difficolta' a far fronte alle normali occupazioni, depressione, pur non cagionando in una vera e propria patologia sotto il profilo medico-legale La tutela deve, quindi ammettersi, in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento e' la diminuzione o privazioni di valori della persona inerenti al bene protetto (per tale principio in materia di danno biologico da morte cfr Corte Costt. 27.10.1994,n. 372). Trattandosi di danno "evento" , conseguente alla accertata lesione di un diritto fondamentale dell'individuo ne va riconosciuta "la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale" (cfr in tema di danno biologico, Corte Cost., 14.7.1986,n. 184). **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003**

### **La liquidazione del danno non patrimoniale - accertamento - in merito - Corte Costituzionale - principio generale del "neminem laedere" - "danno esistenziale da inquinamento ambientale".**

Si ha verifica un danno non reddituale, quale conseguenza di un evento lesivo che non incide direttamente sulla capacita' di guadagno o patrimoniale dei soggetti lesi, ma che ha ripercussione sui rapporti extra -lavorativi e piu' specificamente familiari, di intrattenimento o svago, sociali, e culturali. In base al combinato disposto degli art. 185 c.p. e 2059 c.c. si dovrebbe accertare, la sussistenza di un fatto costituente anche astrattamente reato, al fine di poter liquidare il danno non patrimoniale. Estendendo il metodo sistematico interpretativo ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14.7.1986 in tema di danno biologico che, in estrema sintesi, esclude limitazioni risarcitorie a diritti i costituzionalmente garantiti , nel caso in cui, come nella fattispecie, si accerti la lesione del diritto costituzionale alla libera estrinsecazione della propria personalita', non sussistono ostacoli alla risarcibilita' del danno esistenziale da inquinamento acustico anche in mancanza di prova di fatto costituente reato. Si legge, in tale pronuncia che " se e' vero che l'art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale del privato e se e' vero che tale diritto e' primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati , allo stesso modo come non sono configurabili limiti alla risarcibilita' del danno biologico, quali quelli posti dall'art. 2059 c.c.,non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' dello stesso danno, per se' considerato, ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e' sanzione esecutiva del precetto primario: ed e' la minima (a parte il risarcimento ex art. 2058 c.c.) delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse. Tale importante principio , evidenziato dalla Consulta in relazione agli articoli 32 e Cost. e 2043 cod.civ.. risulta applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di interessi o valori costituzionalmente garantiti, estendendo la pronuncia della Corte Costituzionale, stante l'ampiezza dei principi enunciati, ad ogni lesione di diritti fondamentali, con una lettura costituzionale dell'art. 2043 cod. civ. , nel senso che tale in tale norma devono trovare integrale tutela i diritti fondamentali della persona violati. La stessa S.C. ha riconosciuto che "il citato art. 2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e segg. della Costituzione, va cosi' necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento dei danni non solo in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Per cui, quindi, essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente operanti, anche nei rapporti tra privati ( cd "drittwirkung")- non e' ipotizzabile limite alla risarcibilita' della relativa lesione, per se' considerata (Corte Cost., n. 184/86) , ai sensi dell'art. 2043 cod. civ." Cassazione, 7.6.2000, n.7713. Il precetto costituzionale integra la norma di garanzia di cui all'art. 2043 cod.civ. e consente di fondare un sistema completo di garanzia del principio generale del "neminem laedere", che comprende anche la tutela del danno esistenziale, inteso quale violazione di un diritto fondamentale dell'individuo , tutelabile, senza limitazioni risarcitorie, ex art 2043 c.c. che , interpretato ed applicato alla luce dell'art. 2 della Costituzione va esteso fino a ricomprendere la risarcibilita' non solamente dei danni patrimoniali, ma anche di tutti gli altri danni connessi alla mancata realizzazione della persona umana, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (patrimoniale o non patrimoniale). **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003** - massima commentata.

**Ogni lesione, di contenuto apprezzabile, di un diritto costituzionalmente protetto non puo', soffrire limitazioni risarcitorie - art. 2059 cod.civ. e il limite della risarcibilita' - precetto costituzionale.** Ogni lesione, di contenuto apprezzabile, di un diritto costituzionalmente protetto non puo', soffrire limitazioni risarcitorie da parte del legislatore ordinario. Cio' vale anche, in particolare, in relazione all'art. 2059 cod.civ. che limita la risarcibilita' del danno non patrimoniale ai soli casi di fatto costituente anche reato. Il principio ispiratore della Consulta (Corte Cost., n. 184/86) e' individuabile nella tutela integrale di tutti i diritti della personalita', intesi anche come diritti dell'individuo che, pertanto, vanno risarciti senza limitazione alcuna. La tutela della persona umana costituisce, peraltro, principio informatore di tutte le Costituzioni europee e di quella Americana, la cui centralita' di tutela e' individuabile anche nella nostra Costituzione negli artt. 2, 3 e 32 e non puo' subire limitazioni e condizionamenti da parte del legislatore ordinario. Il precetto costituzionale, improntato alla piena tutela della persona, prevale, quindi, su eventuali limitazioni risarcitorie imposte dal legislatore ordinario. **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003** - massima commentata.

**Inquinamento acustico - il danno esistenziale nozione - la lesione della personalita' del soggetto - nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno - probabile nesso eziologico tra immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita' e tentativo di suicidio.** Qualunque alterazione, purché di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della liberta' individuale va, quindi, tutelata dall'ordinamento. Non e' soltanto il diritto alla serenita' domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago, sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalita' che puo' essere lesa sia nell'ambito familiare e privato, sia esterno, cioe' sociale, culturale, ricreativo, senza che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale e', quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazione peggiorativa, purché, come gia' evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita', nella sfera personale del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla "normale qualita' della vita" e/o "alla libera estrinsecazione della personalita'". E', infatti, la lesione della personalita' del soggetto che e' suscettibile di tutela, indipendentemente dallo specifico interesse leso che puo' anche non essere di diretta rilevanza costituzionale (si pensi ad esempio al danno esistenziale da vacanza rovinata), ma va tutelato ogni qual volta configuri alterazione della manifestazione della personalita', tutelata costituzionalmente ex art. 2 Cost.. Occorre anche che sussista il nesso di causalita' tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi, oltre che nella consecutivita' temporale tra comportamento lesivo e danno, anche in un giudizio di proporzionalita' o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova certa e dimostrabile con criterio medico legale tra la rumorosita' ambientale e l'episodio di autolesionismo (tentato suicidio) posto in essere. Nella documentazione clinica dell'Ospedale San Paolo, ove l'appellata e' stata ricoverata si legge che "ha sempre goduto di buona salute, da un mese e' in situazione stressante per cui non puo' dormire, sembra che per riuscire a dormire abbia ingoiato 18 capsule di Tavor ed un flacone di Novalgina" (doc. 4), riferendo allo psichiatra dell'Ospedale San Paolo che il Tavor le era stato prescritto dal medico curante nel settembre del 1992 "perche' da quel periodo in poi una fabbrica proprio vicino all'abitazione della paziente inizio' a lavorare giorno e notte impedendo il riposo" (doc. 4). Deve pertanto ritenersi probabile il nesso eziologico tra tentato suicidio e l'eccessiva rumorosita', anche se agevolato dalle particolari condizioni psichiche del paziente, pur non potendosi ritenere, in base ad una valutazione prognostica fondata sul "id quod plerunque accidit", quale conseguenza logica e casualmente collegata alle immissioni rumorose il tentativo di suicidio della vittima. (Occorre, quindi, accertare caso per caso se l'evento (in specie, tentato suicidio), sia astrattamente idoneo, ancorché collegabile, in rapporto di connessione causale con le immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilita', e possa essere posto a carico del danneggiante, a titolo di responsabilita'). Nel caso di specie non e' stata riconosciuta la sussistenza di tali condizioni in quanto deve ritenersi, in base al senso comune, che la percezione sensoriale della l'eccessiva rumorosita', non possa cagionare, in termini generali, un impatto emotivo tale da causare nella vittima una alterazione psichica talmente intensa da spingerla al suicidio. Il Tribunale, tuttavia, si e' limitato al riconoscimento "tout court" della risarcibilita' della lesione del diritto alla serenita' familiare.). **Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003** - massima commentata.

Da <http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/SALUTE.htm> 12/09/2005